

N. R.G. 87/2021



**TRIBUNALE di PESCARA**  
Ufficio Fallimentare  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott. Elio Bongrazio	Presidente
dott.ssa Federica Colantonio	Giudice relatore
dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Visto il Decreto di rigetto n. cronol. 421 /2024 del 28/11/2024 RG n. 206/2022 Repert. n. 1495/2024 del 28/11/2024 della Corte di Appello di L'Aquila, comunicato a questo Ufficio il 11/12/2024, con il quale è stata disposta la rimessione degli atti al Tribunale di Pescara per la dichiarazione di fallimento della Eugenio Cetrullo s.a.s. di Alberto Cetrullo & C.;

visti gli atti;

sentito il giudice relatore;

considerato che con decreto in data 10/6/2022 il Tribunale Ordinario di Pescara rigettava l'istanza del sig. Luigi Fiore di annullamento del concordato preventivo di Eugenio Cetrullo s.a.s. di Alberto Cetrullo & C., omologato dallo stesso Tribunale con decreto in data 16/01/2017, rigettava l'istanza di fallimento della predetta società proposta dal ricorrente e dal Pubblico Ministero e compensava integralmente fra le parti le spese di lite;

osservato che con il Decreto di rigetto n. cronol. 421 /2024 del 28/11/2024 RG n. 206/2022 Repert. n. 1495/2024 del 28/11/2024, la Corte di Appello di L'Aquila ha, da una parte, preso atto che nelle more della decisione, era divenuto definitivo l'accertamento compiuto nella sentenza della Corte d'Appello n. 1779 del 2021 che, in sede di rinvio dalla Suprema Corte, aveva accolto l'opposizione proposta dal sig. Fiore avverso il decreto di omologa del concordato preventivo in ordine all'inammissibilità della proposta di concordato preventivo formulata da Cetrullo s.a.s. nel 2014 e comunque alla sua infattibilità economica, e, per l'effetto, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla domanda di annullamento del concordato preventivo proposto dal Sig.



Fiore, risultando la procedura concordataria non più in essere in quanto mai omologata; dall'altra, ha ritenuto fondata la richiesta del sig. Fiore e del Pubblico Ministero di dichiarazione di fallimento di Cetreullo s.a.s. rimettendo gli atti al Tribunale ai sensi dell'art. 22 L.F. comma quattro;

premessi che la presente procedura risulta disciplinata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in forza dell'art. 390 CCII, considerato che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento sono stati depositati prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n°14;

rilevato che la cognizione del Tribunale, cui la Corte di Appello abbia rimesso, ai sensi dell'art. 22, quarto comma, legge fall., gli atti per la dichiarazione di fallimento, riguarda i fatti, segnalati anche dal debitore ed incidenti sui presupposti della sua fallibilità, successivi al suddetto decreto, dovendosi ritenere, in loro mancanza, il giudice "*ad quem*" vincolato al "*dictum*" della Corte, inderogabilmente deputata a conoscere tutti gli elementi, preesistenti o sopravvenuti, rilevanti per la verifica dei menzionati presupposti "*medio tempore*" intervenuti anteriormente alla sua pronuncia. Il tenore letterale dell'inciso contenuto nell'art. 22 legge fall., comma quarto, "*salvo che si accerti, anche su segnalazione di parte, che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari*" appare sufficientemente chiaro nel prevedere che la cognizione sui fatti anzidetti, se sono intervenuti "*medio tempore*" prima della pronuncia, spetta inderogabilmente e funzionalmente al giudice del reclamo, vero *dominus* di questa fase, cui devono essere prospettati tutti gli elementi, preesistenti e sopravvenuti che abbiano rilevanza ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità del debitore sì da evitare che la sua pronuncia sia resa *inutiliter*;

ritenuto che in chiave logica ed in coerenza sistematica, analogo potere di cognizione deve ritenersi attribuito al Tribunale (la cui pronuncia è nel caso ordinario automatica in quanto vincolata al *dictum* della Corte d'appello) se le sopravvenienze incidenti sui presupposti di fallibilità del debitore sono invece intervenute successivamente alla data del decreto della Corte d'Appello e di esse ne abbia ricevuto segnalazione dalla parte. Il decreto con cui la Corte d'Appello accoglie, ai sensi dell'art. 22, comma 4, legge fall., il reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento, rimettendo d'ufficio gli atti al Tribunale, è infatti comunicato alle parti, ai sensi del comma terzo della citata disposizione, essendo in facoltà delle stesse segnalare al Tribunale la sopravvenuta modificazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Successivamente alla comunicazione del provvedimento che ha definito il reclamo, al debitore è dunque attribuita la facoltà di segnalarne al Tribunale la sussistenza di sopravvenienze incidenti sui presupposti di fallibilità intervenute successivamente alla data del decreto della Corte d'appello. La giurisprudenza di legittimità ha pertanto affermato che solo in quest'ultima ipotesi il Tribunale, verificata la persistenza della domanda del creditore o dell'istanza del P.M., deve statuire rispettando lo schema procedimentale di cui all'art. 15 legge fall., al fine di consentire l'effettivo



dispiegarsi del diritto di difesa delle parti, ritenendo in ogni altro caso superflua l'ulteriore audizione del debitore, già posto in grado di contraddire nel procedimento di reclamo e nel corso dell'istruttoria prefallimentare (in tal senso v. Cass. Ordinanza n. 15862 del 25/06/2013; Cass. Ordinanza n. 6594 del 14/03/2017; Cass. Ordinanza n. 9370 del 16/04/2018);

rilevato che caso di specie, la Corte d'Appello di L'Aquila, con il decreto citato, ha accertato l'incapacità di Cetrullo S.a.s. di far fronte alle proprie obbligazioni ed ha quindi disposto la rimessione degli atti al Tribunale di Pescara per la dichiarazione di fallimento;

Osservato che la debitrice ed il socio illimitatamente responsabile, sentiti all'udienza prefallimentare del 14.3.2022 e costituitisi, quanto alla sas e al socio Eugenio Cetrullo, nel giudizio di reclamo, non hanno fatto pervenire al Tribunale, dopo la pronuncia del decreto della Corte di Appello di L'Aquila, segnalazioni di elementi sopravvenuti che abbiano rilevanza ai fini della verifica dei predetti presupposti di fallibilità;

osservato, *ad abundantiam*, che dagli atti del concordato preventivo n. 4/2017, appare evidente come, nonostante la vendita di un terreno e dei beni mobili (per un ricavato di circa euro 45.000), la società versi in un conclamato stato di insolvenza: in particolare, dall'ultimo avviso di vendita dei beni immobili pubblicato dal Commissario Liquidatore per la vendita del 20/11/2024, si evince che il valore base d'asta complessivo dei beni posti in vendita – escluso l'immobile del Sig. Fiore – non supera il milione di euro, e ciò a fronte di un passivo di oltre due milioni di euro risultante dalla relazione *ex art.* 172 L.F.;

A parere del Collegio, dunque, risulta superflua, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza citata, l'ulteriore audizione della debitrice e dei soci illimitatamente responsabili, già posti in grado di contraddire sull'andamento a ribasso delle vendite nel procedimento di reclamo;

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di fallimento della debitrice Eugenio Cetrullo s.a.s. di Alberto Cetrullo & c. (CF: 00345260699, P.IVA: 00332410687), corrente in Pescara, alla via Regina Margherita n. 57 e del socio illimitatamente responsabile Alberto Cetrullo (cod. fisc. CTRLRT55M10G482G).

*p.q.m.*

#### **DICHIARA**

il fallimento di Eugenio Cetrullo s.a.s. di Alberto Cetrullo & c. (CF: 00345260699, P.IVA: 00332410687), corrente in Pescara, alla via Regina Margherita n. 55 e di Alberto Cetrullo (cod. fisc. CTRLRT55M10G482G), nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile;

#### **NOMINA**



Giudice Delegato il Dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott. Luca Cosentino con studio in Lungomare Matteotti Nr. 27 65121 Pescara, professionista in possesso dei requisiti necessari, in forza delle precedenti relazioni 33 l.f.

### ORDINA

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

### DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

### FISSA

il giorno 27/03/2025 ore 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita, **termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra** per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 L.F. nel testo modificato dall'art. 17 comma 1. Lett. e) del DL. 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f..

### DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della Cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del. 19/12/2024.

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente  
Dott. Elio Bongrazio

